



***Comune di Vibo Valentia***  
***(Provincia di Vibo Valentia)***

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**  
**VERBALE N. 115/2024**

In data 27 aprile 2024 alle ore 15,15 si è riunito, in modalità “call”, il *Collegio dei Revisori dei conti*, del Comune di Vibo Valentia, nelle persone di

Dott. ANTONINO DAFFINA'	Presidente	Presente
Dott.ssa ELISABETTA MICHIEZI	Componente effettivo	Presente
Dott. GIUSEPPE GULLI'	Componente effettivo	Presente

Nominato per il triennio 2022/2025 con Delibera Consiglio Comunale n. 90 del 18/10/2022 nella sua funzione di controllo e di indirizzo così come previsto dall'art.239, Comma 1 Lettera b) n.7 del TUEL 267/2000 come modificato dal Decreto Legge 174/2012, convertito con Legge 213/2012, con i seguenti argomenti all'ordine del giorno: “ **Tari 2024. Validazione PEF e approvazione tariffe** ”

IL COLLEGIO

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

**Premesso:**

- **che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 11/12/2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- **che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 22/12/2023, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

**da atto** di aver ricevuto, in data 23.04.2024 a mezzo mail:

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 23/04/2024 avente ad oggetto: “**Tari 2024. Validazione PEF e approvazione tariffe** ” con allegati i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

- Allegat A contenente : Piano Economico Finanziario (PEF) e Relazione finale di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2024 - 2025;
- Allegato B “Tariffe Tari 2024 Utenze domestiche”;
- Allegato C “ Tariffe Tari 2024 Utenze non domestiche”

**Esaminata** la proposta di deliberazione di cui sopra e gli allegati su indicati;

**Premesso che:**

- L’art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n.160/2019 ha abrogato dall’annualità 2020 l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- L’ articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”
- Che la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif , a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto alcune componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI nello specifico:
  - a) U1,U, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
  - b) U2,U, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- L’Autorità di regolazione (ARERA) ha approvato con deliberazione n. 363/2021 il nuovo metodo regolatorio (MTR-2), riguardante il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore rifiuti, valido dal 2022 al 2025. Il nuovo metodo prevede in particolare:
  - a) un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025, per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
  - b) la predisposizione di un piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;
  - c) l’aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari, sulla base delle indicazioni metodologiche di ARERA;
  - d) una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.
- Con la deliberazione ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 sono state definite le regole per

l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l'impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (delibera 363/21) e adeguandolo anche per ottemperare rapidamente a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici;

- L'Autorità richiede un ulteriore adempimento che è rappresentato dall'obbligo della validazione del documento che consiste nella verifica da parte dell'ente territorialmente competente (Etc) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori, nonché del rispetto della metodologia prevista dalla direttiva Arera per la determinazione dei costi riconosciuti da inserire nel Pef Tari 2022-2025 e successivi aggiornamenti, prima della sua definitiva approvazione, chiarendo che la validazione deve avvenire a cura di un soggetto dotato di terzietà rispetto al gestore che ha redatto il Pef. Nelle zone territoriali in cui è attiva l'autorità di ambito in qualità di Etc, nei quali i Comuni sono semplici gestori del servizio di riscossione della Tari, è assicurata la terzietà dell'Ente, ne consegue che l'Ente coincide col soggetto validatore ( fungono anche da Etc). Nel caso contrario, l'Autorità ha raccomandato il rispetto della terzietà di chi deve validare rispetto a chi ha prodotto il documento elaborato. In questo caso, l'Autorità ha voluto che laddove l'organismo competente alla verifica risulti identificabile con il gestore, la validazione possa essere svolta da un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
- Che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il comune di Vibo Valentia non risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art.3 bis del decreto legge n.138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11 e che pertanto le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- che è stato adeguato il regolamento TARI alle disposizioni della delibera ARERA n. 15/2022 e successive con deliberazione di Consiglio Comunale n.17/2021, n.66/2022 e n.13/2023;

### **Rilevato**

- Che per la predisposizione delle tariffe TARI 2024 si fa riferimento ai costi indicati per l'anno 2024 attraverso l'aggiornamento tariffario biennale 2024/2025 del Piano Finanziario 2022-2025 ai sensi della Deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n.363/2021/R/Rif come integrata e modificata dalla Deliberazione 3 Agosto 2023 n.389 . Lo stesso è corredato dalle informazioni nonché dagli atti necessari alla validazione al fine dell'attestazione della veridicità dei dati

trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori contabili;

- Che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024, complessivamente ammontano a Euro 6.910.621 di cui costi fissi Euro 2.196.914,00 e costi variabili Euro 4.713.708,00 diminuiti rispetto al 2023 ammontanti ad Euro 7.595.356,00;
- Che l'articolazione tariffaria della TARI per l'anno 2024 viene proposta per le utenze domestiche e non domestiche come meglio specificato negli allegati B e C.

**Precisato:**

- **che** l'attività di validazione non rientra tra i compiti attribuiti dall'ordinamento all'organo di revisione, atteso che il PEF non è riconducibile ad alcuno degli atti per i quali le vigenti disposizioni, ed in particolare l'articolo 239, comma 1, del TUEL - prescrivono il parere dell'organo di revisione;
- **che** sono stati espressi i pareri favorevoli, ai sensi dell'art.49, comma 1 D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile relativamente agli atti oggetto di deliberazione.

A conclusione dei lavori, il Collegio dei Revisori **esprime, all'unanimità,**

**parere favorevole**

per quanto di propria competenza sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 23/04/2024 avente ad oggetto: **“Tari 2024. Validazione PEF e approvazione tariffe”**.

Non essendovi altro da trattare, la riunione termina, previa stesura del presente verbale, che sarà sottoscritto digitalmente e trasmesso agli Uffici Competenti per il seguito di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. ANTONINO DAFFINA' (Presidente)

Dott.ssa ELISABETTA MICHIEZI (Componente)

Dott. GIUSEPPE GULLI' (Componente)